



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SASSARI  
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE  
Sezione penale

Nella persona dei giudici:

Dott. PUSCEDDU Mauro	<b>Presidente</b>
Dott.ssa TRONCI Giulia	<b>Giudice</b>
Dott. BULLA Paolo	<b>Giudice</b>

alla pubblica udienza del **21 giugno 2022** ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e motivi nei 90 giorni, la seguente

**SENTENZA**  
(artt. 544e segg c.p.p.)

**Contro**

- **PERALDA MARIO**, nato a Sassari il 20/02/1963, residente a Olbia, in via Olbia n.8, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Nicola Satta

-assente-

Assistita e difesa dal difensore di fiducia avv. Nicola Satta

- **DI GIUGNO MARCO**, nato a Palermo il 07/03/1975, residente a Cagliari nella via Filippo Garavetti n.14

-assente-

Assistita e difesa di fiducia dall'avv. Niccolò Lucchi Clemente del foro di Sassari, sostituito dall'avv. Rossella Pinna

- **DEIANA MASSIMO**, nato a Cagliari il 12/06/1962, ivi residente in via Is Mirrionis n.8

-assente-

Assistita e difesa dal difensore di fiducia avv. Manca Bitto, sostituito dall'avv. Nicola Satta

**IMPUTATI**

Come da decreto che dispone il giudizio, *di seguito allegato*

**Conclusioni delle parti:** come da verbale d'udienza in atti

Sentenza n. 1203/22

del 21/06/2022

Depositata il 19/09/2022

n. R.G. 901/22

n. R.G.N.R. 2496/17

Data irrevocabilità

N. \_\_\_\_\_ Reg. Es.

Redatta scheda il

Comunicata ex art. 27  
disp. reg. il



**TRIBUNALE DI SASSARI**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DELLE UDIENZE PRELIMINARI**  
**DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO**  
 - artt. 429 c.p.p. -

Il Giudice delle Udienze Preliminari del Tribunale di Sassari *dott.ssa Carmela Rita SERRA*  
 in esito all'udienza preliminare nel procedimento penale n. 398/2019 G. I. P.

**contro**

**1) PERALDA Mario**, nato a Sassari il 20.02.1963, residente a Olbia, in via Olbia n. 8, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Nicola SATTA - Assente

*Difensore di fiducia Avv. SATTA Nicola del foro di Sassari*

**2) DI GIUGNO Marco**, nato a Palermo il 07.03.1975, residente Cagliari in via Filippo Garavetti n.14 -Assente  
*Difensori di fiducia Avv. Veronica Petrella del Foro di Roma e Avv. Niccolò Lucchi Clemente del Foro di Sassari*

**3) DEIANA Massimo**, nato a Cagliari il 12.06.1962, ivi residente in Via Is Mirribnis n. 8 - Presente

*Difensore di fiducia Avv. Guido MANCA BITTI del Foro di Cagliari - sost. Avv Nicola SATTA*

**4) GIARAVOLA Raffaele**, nato a Sassari il 0.05.1967, ivi residente in Via Giovanni Zanetti 44, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Nino CUCGUREDDU - Presente

*Difensore di fiducia Avv. Nino CUCGUREDDU del Foro di Sassari*

**5) MASCELLARO Roberto**, nato a Bari il 16.12.1975, residente a Valenzano in Via Vittorio Alfieri n. 12, elettivamente domiciliato presso avv.to di fiducia Marcello ELIA - Assente

*Difensori di fiducia Avv. Marcello ELIA del Foro di Milano, Avv. Agostinangelo MARRAS del foro di Sassari*

**IMPUTATI**

Capo n. 1 per PERALDA Mario, DI GIUGNO Marco, DEIANA Massimo e CONSTANTINESCU Tudor Zamfir artt. 110-117-332 c.p. perché, in concorso tra di loro, il Direttore Regionale Sardegna Enac, DI GIUGNO Marco (contestualmente membro della Commissione giudicatrice del c.d. Bando CT1) il Direttore Generale della Società di gestione aeroportuale di Alghero, PERALDA Mario, il Rappresentante Legale della compagnia aerea "Blue Air-Airline Management SOLUTION s.r.l.", CONSTANTINESCU Tudor Zamfir, e l'Assessore dei Trasporti pro-tempore della Regione Sardegna, DEIANA Massimo, quindi in qualità di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, nello svolgimento delle rispettive funzioni, in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento della P.A., ex artt. 97 Cost. e art. 30 co. 1, Dlgs. 50/2016 intenzionalmente procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società "BlueAir" - Airline Management Solutions S.R.L. Ciò in quanto aggiudicavano alla predetta società BlueAir - Airline Management Solution S.R.L. il Bando per la continuità territoriale relativa al quadriennio 2017-2020 per le tratte "Alghero-Roma Fiumicino" e Alghero-Milano Linate" sebbene la società BLUEAIR non fosse in possesso della documentazione richiesta dal disciplinare di gara al momento della presentazione della relativa domanda di partecipazione.

In particolare:

PERALDA Mario, nel periodo compreso tra il 09.05.2017 e il 07.11.2017 attraverso numerose azioni, interferiva attivamente nelle varie fasi delle procedure di gara.

atteso che la presentazione delle offerte da parte di VOLOTEA ed EASYJET avveniva poi sulla base di tali accordi clandestini.

Gara che non veniva svolta, in quanto l'iter procedurale si interrompeva in seguito alla nomina della Commissione di gara da parte dell'Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica della R.A.S. con Determinazione nr. 60597 Rep. N. 3272 del 01.12.2017

In Alghero e Cagliari, nel periodo compreso tra il 14 giugno 2017 e il 02 novembre 2017

**Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:**

Integrale fascicolo delle indagini preliminari con particolare riferimento alla CNR ed alle intercettazioni in atti dalle quali emergono gli illeciti contatti tra i vari indagati al fine di determinare contenuto e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando;

**P. Q. M.**

Visto l'art. 429, c.p.p.

Il rinvio degli imputati al giudizio del Tribunale in composizione 2° Collegio in Sassari Palazzo Giustizia via Roma 49 - per rispondere dei reati di cui in rubrica:

**indica**

per la comparizione delle parti l'udienza del **12/10/2021** - ore 9,00 e ss. aula Assise con avvertimento agli imputati che, non comparendo, si procederà ai sensi degli artt. 420 bis e ss. c.p.p..

**avverte**

inoltre le parti che, a pena di inammissibilità, devono depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data dell'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere il loro esame.

**dispone**

**la notificazione del presente decreto agli imputati e alle persone offese**

non comparso all'odierna udienza, almeno venti giorni prima della data fissata per giudizio. "La persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle di esercitare la facoltà di costituirsi parte civile ed ha il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla citata udienza. In tale udienza non sarà sentita come testimone. Potrà essere citata in seguito come testimone con apposito atto, e per tale successiva udienza avrà l'obbligo di comparire, come sarà espressamente precisato nell'atto medesimo".

**Sassari il 14.04.2021**

**Il Giudice delle Udienze Preliminari  
Dott. ssa Carmela Rita SERRA**

Depositato in Cancelleria il 10.6.2021

**IL DIRETTORE**  
**Dot. Giovanni Nuscis**



## Motivi della decisione

Il collegio, in data odierna, ha stralciato le imputazioni relative a quanto rubricato, invitando le parti a concludere.

Quanto al reato per cui si procede, è da rilevare che il pubblico ministero ha individuato come violazioni di legge integranti il reato d'abuso d'ufficio esclusivamente quella dell'art. 97 della Cost. e quella dell'art. 30 comma 1 d.lgs. 50/2016.

Quanto alla violazione dell'art. 97 Cost, questo collegio si è già precedentemente, in altre decisioni, posto in consapevole contrasto con l'orientamento ermeneutico di legittimità maggioritario, che ha ritenuto già alla luce della formulazione conseguente alla legge n. 234/1997, la mera violazione dell'art. 97 della Costituzione sarebbe stata inidonea ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 323 c.p. L'orientamento si fondava da un lato con la natura della disposizione costituzionale priva di un contenuto precettivo e tale dunque da poter esser riempito di un contenuto non preesistente e ma nascente ex post dalla valutazione dell'interprete, ledendo così sia la tipicità del precetto penale, la stretta legalità e il legame alla personalità della pena, che presuppone un giudizio su un fatto colpevole perché pre-conosciuto come tale dall'agente.

In ogni caso la questione interpretativa è stata definitivamente risolta dall'art. 23 del d.l. 16 luglio n. 76/2020 convertito in legge 120/2020 nel senso dell'irrelevanza dalla violazione dell'art. 97 Cost. rispetto all'abuso d'ufficio: si accoglie la tesi della norma non discrezionale e quindi direttamente e necessariamente precettiva alla base della violazione di legge prevista dal 323 c.p.

Conclusioni analoghe valgono con riferimento all'art. 30 comma 1 d.lgs. 50/2016 a norma del quale *“l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”*.

Nessuna di questo precetto, ammesso sia chiaro di quale viene censurata la violazione e in che termini sia stata detta violazione, appare diretto semmai a chi redige i bandi e non a chi deve applicarli e nessuna delinea una condotta vincolata e come tale falsificabile, o violabile in modo tanto chiaro quanto sottratto alla discrezionalità dell'interprete.

Si tratta infatti all'evidenza di generalissimi principi riguardanti l'affidamento e l'esecuzione degli appalti la violazione delle quali è palesemente inidonea e ad integrare, a maggior ragione dopo l'ultima novella legislativa, gli estremi dell'abuso d'ufficio.

Per tali ragioni, essendo evidente l'insussistenza del fatto e la superfluità del processo, deve essere pronunciata sentenza di assoluzione come da sotto riportato dispositivo.

PQM

VISTO l'art. 129 e 530 del c.p.p.

ASSOLVE PERALDA MARIO, DI GIUGNO MARCO, DEIANA MASSIMO dal reato loro ascritto al capo a) perché il fatto non sussiste.

Assegna il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione

Così deciso a Sassari 21.06.22

  
TRIBUNALE DI SASSARI  
Sezione Penale  
19 SET 2022  
IMPORTATO - PERIFERICO



Il presidente  
Mauro Pusceddu  
